



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 30/11/2022

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Novembre alle ore 12:00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

| COGNOME E NOME | PRESENTE | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| PORCHEDDU GIUSEPPE | SI | FRAMINGHEDDU GIOVANNI | |
| BONO MARIA PAMELA | -- | MARIA | SI |
| ZIOTTU MARIA DENISE | SI | NIEDDU ELEONORA RITA | -- |
| VENTRONI MARCO | SI | MISCERA ALESSANDRO | SI |
| MELONI LUISA | -- | MELONI LOREDANA | -- |
| PIREDDA ANGELINO | SI | SUCCU ANNA MARIA | -- |
| STUGGIU LUCA | SI | NIEDDU GRAZIELLA | -- |
| MESINA FABRIZIO | SI | CUCCULIU EMANUELE | SI |
| MACCIONI GIANFRANCO | SI | MURRIGHILE ANNA LUISA | SI |

Presenti n° 11 Assenti n° 6

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, Marco Ventroni, in qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97, c.4, lettere a) e b) del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267, la Segretaria Comunale BULLITTA MARIA GIUSEPPA.

La rendicontazione stenotipica di questo punto all'O.d.G. verrà allegata ad apposito atto separato solo in forma scritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Budoni e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21.12.2021 avente ad oggetto "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute".

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal competente responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

CON VOTI unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1. DI CONFERMARE E APPROVARE**, in negativo, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Budoni alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, e fino alla data odierna;
- 2. DI DARE ATTO** che non risultano partecipazioni societarie da alienare o razionalizzare significandosi che il Comune di Budoni non possiede alcuna partecipazione societaria, rispettando le direttive dell'All. 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, novellate dal D.M. 11.08.2017 e dall'art. 2359 del C.C.;
- 3. DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e di inviare copia del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 4. DI DICHIARARE** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 537 del 23/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio FURCAS CLAUDIO in data 23/11/2022

Il Responsabile di settore

FURCAS CLAUDIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta **n.ro 537 del 23/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario FURCAS CLAUDIO in data 23/11/2022

Il Responsabile di settore

FURCAS CLAUDIO

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
VENTRONI MARCO

La Segretaria Comunale
BULLITTA MARIA GIUSEPPA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1126

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **BULLITTA MARIA GIUSEPPA** attesta che in data **06/12/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da **BULLITTA MARIA GIUSEPPA** il **06/12/2022**.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Il Responsabile della pubblicazione

BULLITTA MARIA GIUSEPPA